

Scuola chiusa: operativo il congedo straordinario

Un particolare congedo in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza è stato introdotto dall'articolo 22-bis, del Dl 137/2020. Questo congedo straordinario può essere utilizzato dai genitori dipendenti (pubblici e privati) in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette zone rosse del territorio nazionale, e dai genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di

assistenza.

L'Inps, con la circolare 2 dello scorso gennaio, ha dettato le indicazioni per la fruizione del congedo da parte dei destinatari tutelati, specificando i requisiti previsti per il godimento, la durata del congedo, l'indennizzo delle giornate lavorative e le situazioni di incompatibilità.

Quindi, con il messaggio 515/2021, l'Istituto ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di congedo secondo il decreto Ristori, da inoltrarsi esclusivamente in modalità telematica, tramite il Contact Center o i patronati.

